



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Disposizioni applicative inerenti all'autorizzazione alla commercializzazione di piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico in applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 marzo 2005, recante "Disciplina della deroga di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali e geneticamente modificate di specie erbacee da pieno campo, nonché dell'articolo 3-bis, comma 1, della legge 20 aprile 1976, n. 195, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali di specie ortive, destinate a scopi scientifici e di miglioramento genetico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29-3-2005;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è istituito il "Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al "Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante" compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132" e successive modifiche;



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto legislativo del 2 febbraio 2021 n. 20, recante “Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ed in particolare l’articolo 43, comma 3, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, siano stabilite le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 del medesimo articolo;

VISTO l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all’attuazione delle direttive dell’Unione in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti sementieri;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ed in particolare l’articolo 3 che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l’articolo 4 che definisce le competenze del Servizio fitosanitario centrale;

CONSIDERATA la necessità di definire le disposizioni applicative e le condizioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

SENTITO il parere del Gruppo di lavoro per la protezione delle piante Sezione sementi nella seduta del 5 ottobre 2021;

ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Campo di applicazione e finalità)

1. Il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalità operative per il rilascio dell’autorizzazione alla introduzione e commercializzazione di prodotti sementieri nel territorio nazionale in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 e in applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo medesimo.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per piccoli quantitativi di sementi destinati a prove ufficiali, scopi scientifici, sperimentali o di selezione varietale.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 2

(Domanda di autorizzazione alla introduzione e commercializzazione di prodotti sementieri destinati a scopi scientifici o a lavori di miglioramento genetico)

1. Il richiedente, avente sede in Italia, che intende essere autorizzato alla introduzione e commercializzazione di prodotti sementieri, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 e destinati a prove ufficiali, scopi scientifici, sperimentali o di selezione varietale, presenta istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Ufficio DISR V, a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it, conformemente al modello di cui all'allegato I al presente decreto.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere almeno le informazioni di seguito elencate:
 - a) soggetto richiedente l'autorizzazione;
 - b) indicazione della specie o delle specie a cui appartengono i prodotti sementieri per i quali è presentata domanda di autorizzazione;
 - c) Paese di provenienza del materiale;
 - d) posto di controllo frontaliere di primo ingresso nell'Unione europea di cui all'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19;
 - e) quantitativo complessivo (in kg) dei prodotti sementieri per il quale l'autorizzazione è richiesta;
 - f) identificativi (denominazione e/o codice) e quantità dei singoli prodotti sementieri per i quali si chiede l'autorizzazione;
 - g) descrizione delle attività sperimentali (finalità e scopi) svolte sul materiale per il quale si chiede l'autorizzazione, con riferimento ai settori di attività indicati all'allegato II;
 - h) azienda o sito dove sarà effettuata la sperimentazione e relativa ubicazione;
 - i) superficie investita (ha) per le attività di sperimentazione;
 - j) dichiarazione che il materiale per il quale si chiede l'autorizzazione all'introduzione da Paese terzo e la commercializzazione rispetta i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
 - k) dichiarazione che il materiale per il quale si chiede l'autorizzazione all'introduzione e commercializzazione non è geneticamente modificato, non deriva o proviene da organismi geneticamente modificati non contiene prodotti geneticamente modificati;
3. La quantità dei singoli prodotti sementieri non deve superare quella indicata nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato II al presente decreto.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

4. Il modello di cui al comma 1 è disponibile anche sul portale <https://www.protezionedellepiante.it/category/modulistica/>.

Articolo 3

(Rilascio dell'autorizzazione alla introduzione e commercializzazione di prodotti sementieri destinati a scopi scientifici o a lavori di miglioramento genetico)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, completata la verifica delle istanze pervenute, rilascia le autorizzazioni alla introduzione e alla commercializzazione di prodotti sementieri destinati a scopi scientifici o a lavori di miglioramento genetico.
2. Nel caso in cui la quantità del singolo prodotto sementiero, superi quella indicata nelle tabelle 1 e 2, punto 2), dell'allegato II al presente decreto, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa sentito il Centro di ricerca del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CREA) competente.
3. Nei casi di cui al comma 2, contestualmente alla presentazione della domanda, il richiedente presenta richiesta di parere al Centro di ricerca del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CREA) competente.

Articolo 4

(Commercializzazione dei prodotti sementieri destinati a prove ufficiali, scopi scientifici, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi)

I prodotti sementieri per i quali è concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 3, fermo restando il rispetto dei requisiti fitosanitari di cui al Regolamento (UE) 2016/2031 e al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, devono essere posti in circolazione recando, sulle confezioni, l'indicazione della destinazione "a uso sperimentale", gli estremi dell'autorizzazione ministeriale di cui al presente provvedimento, ovvero accompagnati da una copia della medesima autorizzazione.

Articolo 5

(Dichiarazione sostitutiva in caso di importazione)

Il richiedente la deroga, all'atto dello sdoganamento, presenta apposita dichiarazione redatta in conformità al modello di cui all'allegato III al presente decreto, attestante la corrispondenza tra i prodotti sementieri autorizzati e quelli effettivamente importati.

Articolo 6

(Requisiti fitosanitari)

Qualora il materiale sementiero non rispetti i requisiti fitosanitari di cui al regolamento (UE) 2016/2031, il richiedente trasmette, all'Ufficio DISR V – Servizio fitosanitario centrale, contestualmente alla domanda di cui all'articolo 2, una richiesta di autorizzazione temporanea in applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 7 (Abrogazioni)

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 marzo 2005, recante "Disciplina della deroga di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali e geneticamente modificate di specie erbacee da pieno campo, nonché dell'articolo 3-bis, comma 1, della legge 20 aprile 1976, n. 195, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali di specie ortive, destinate a scopi scientifici e di miglioramento genetico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL MINISTRO



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Allegato I

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
Ufficio DISR V - aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE E/O CIRCOLAZIONE
DI PRODOTTI SEMENTIERI DESTINATI A PROVE UFFICIALI, SCOPI
SCIENTIFICI, SPERIMENTALI, DI SELEZIONE VARIETALE**

(art. 43, comma 1, decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.20)

Richiedente l'autorizzazione nella sua qualità di indirizzo CAP Città Prov. Tel.....cell..... e-mail.....
Specie
Provenienza del materiale
Dogana d'ingresso ⁽¹⁾
Quantitativo complessivo per il quale l'autorizzazione è richiesta kg
Azienda/e dove sarà effettuata la sperimentazione: Denominazione Indirizzo CAP Città Prov. Superficie investita ha
Identificativi ⁽²⁾ e quantità dei singoli materiali per i quali si chiede l'autorizzazione



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

.....
....
.....
.

Descrizione della tipologia di attività sperimentale per settore di attività (finalità e scopi)

.....
.....
.....
.....
.....

Dichiarazione: il materiale di cui si chiede l'autorizzazione:

- non è geneticamente modificato;*
- non deriva o proviene da organismi geneticamente modificati;*
- non contiene prodotti geneticamente modificati;*

- è geneticamente modificato;*
- deriva o proviene da organismi geneticamente modificati;*
- contiene prodotti geneticamente modificati;*

Dichiarazione: il materiale di cui si chiede l'autorizzazione:

- rispetta i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/2031

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Titolare del trattamento dei dati personali: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Responsabile della protezione dei dati (RPD): Mario Valentini

Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell'Amministrazione anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base al Reg. UE n. 2016/2031 e s.m. Preposto/a al trattamento dei dati è il Direttore/la Direttrice pro tempore del Dipartimento/Ripartizione presso la sede dello/della stesso/a. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.

Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati

- SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale)
- MIPAAF – Ufficio DISR V – Servizio fitosanitario centrale
- Servizi fitosanitari regionali

per gli adempimenti degli obblighi di legge nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico dell'Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell'Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in essere a non trasferire dati personali al di fuori dell'Unione Europea e i Paesi dell'Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Trasferimenti di dati: Non avviene nessun trasferimento di dati personali in Paesi extra UE.
Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall'ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l'interessato/l'interessata.
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa.
Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.
Diritti dell'interessato: In base alla normativa vigente l'interessato/l'interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, l'accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l'integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l'esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico. Il fac-simile della richiesta è disponibile alla seguente pagina web: www.politicheagricole.it Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all'elevato numero di richieste, l'interessato/l'interessata può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale.

..... li,

Firma

.....

(1) = in base all'allegato II del d.lgs n19 del 2 febbraio 2021

(2) = indicare sigle e/o denominazioni

barrare voce interessata



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Allegato II

Quantitativi ammessi, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo, n. 20 del 2 febbraio 2021 in merito all'importazione e circolazione di sementi destinate a scopi scientifici e di miglioramento genetico.

1. Settore di attività

- a) ricerca di base, screening, sondaggio resistenze ecc..
- b) valutazione attività combinatoria linee, breeding
- c) prime prove parcellari

2. Dimensioni massime del campione di semente per le attività sperimentali

Tabella 1: Specie agrarie (in kg)

Specie	Quantità per le ipotesi sperimentali		
	a	b	c
Frumento duro	15	150	1.500
Frumento tenero	15	150	1.500
Orzo	15	150	1.500
Altri cereali	15	150	1.500
Riso	20	200	2.000
Mais	3	30	200
Sorgo granella	2	20	200
Bietola da zucchero	2,5	25	100
Patate	100	1.000	10.000
Girasole	1	10	100
Colza	2	20	80
Soia	15	150	750
Cotone	3	30	300
Altre oleaginose	1	10	100



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Erba medica	2	20	200
Altre leguminose	2	20	200
Pisello foraggio	3	30	300
Favino	3	30	300
Lupino	3	30	300
Veccia	3	30	300
Graminacee	2	20	200

Tabella 2: Specie da orto (in grammi, con possibilità di trasformare in n° di semi)

Specie	Quantità per le ipotesi sperimentali		
	a	b	c
Anguria	50	500	2.100
Aglione	500	5.000	3.000 (*)
Asparago	100	1.000	10.500
Basilico	30	300	1.500
Bietola da coste	100	1.000	10.000
Bietola da orto	100	1.000	18.000
Carciofo	60	600	1.800
Cardo	60	600	1.500
Carota	50	500	2.400
Cavolfiore	20	200	450
Cavolo broccolo	20	200	450
Cavolo capp. bianco	20	200	450
Cavolo cappuccio rosso	20	200	450
Cavolo cinese	20	200	450
Cavolo di Bruxelles	20	200	450
Cavolo laciniato	20	200	540
Cavolo rapa	20	200	450
Cavolo verza	20	200	450
Cece	1.000	10.000	25.000
Cerfoglio	30	300	6.000
Cetriolino	30	300	900
Cetriolo	30	300	1.200
Cicoria a foglie	30	300	600
Cipolla	50	500	6.000
Fagiolo di Spagna	2.000	20.000	540.000
Fagiolo nano	2.000	20.000	210.000



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Fagiolo rampicante	2.000	20.000	216.000
Fava	3.000	30.000	660.000
Finocchio	30	300	900
Indivia riccia/scarola	30	300	450
Lattuga	15	150	300
Melanzana	20	200	450
Melone	30	300	900
Peperone	20	200	600
Pisello	1.500	15.000	540.00
Pomodoro	20	200	300
Porro	50	500	3.000
Prezzemolo	30	300	4.500
Rafano	50	500	16.500
Rapa	20	200	3.000
Ravanello	50	500	24.000
Scalogno	100	1.000	3.600
Scorzonera	200	2.000	13.500
Sedano	10	100	300
Sedano rapa	10	100	300
Spinacio	100	1.000	21.000
Valeriana	50	500	2.100
Zucca	150	1.500	3.900
Zucchino	50	500	5.400

(*) = bulbilli



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Allegato III

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)
nato/a a _____ (_____) il _____
(comune di nascita; se nato/a all'estero, specificare lo stato) (prov.)
residente a _____ (_____)
(comune di residenza) (prov.)
in _____ n. _____
(indirizzo)
nella sua qualità di _____ ed
avanti a¹ _____ ,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

i prodotti sementieri relativi all'autorizzazione n..... del di cui all'art.43, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20

- corrispondono esattamente a quelli pervenuti presso il posto di controllo frontaliero;
- pervenuti nel posto di controllo frontaliero corrispondono a quelli autorizzati secondo la seguente tavola:

SPECIE:

Prodotti autorizzati

Prodotti pervenuti al posto di controllo frontaliero

(sigla/denominazione - kg)

(sigla/denominazione -kg)

.....
.....
.....
.....
.....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto che controfirma.

..... li
Il dichiarante (firma)

Il ricevente(firma)¹

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

¹ Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.
 barrare la voce interessata